

## LXIª TORNATA

VENERDÌ 3 APRILE 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Affissione di un discorso del Presidente del Consiglio (Votazione sulla proposta di . . . . .)	Pag. 2271
Congedo . . . . .	2257
Convocazione del Senato a domicilio . . . . .	2276
Disogni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738, modificazioni alla pianta organica del personale della magistratura e disposizioni varie di coordinamento col testo unico sull'ordinamento giudiziario » . . . . .	2271
(Discussione di):	
« Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi » (seguito) . . . . .	2257
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	2258
ALBERTINI . . . . .	2266
BERIO, <i>relatore</i> . . . . .	2261-70
CASSIS . . . . .	2260-70
CICCOTTI . . . . .	2258-69
Rocco, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i> . . . . .	2267-71
SANTUCCI . . . . .	2260-71
SCHANZER . . . . .	2263
SCIALOJA . . . . .	2264
(Presentazione di . . . . .)	2274
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	2275
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	2257-73
Saluto del Presidente . . . . .	2276
Oratore:	
PRESIDENTE . . . . .	2276
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	2275

La seduta è aperta alle ore 15.30.

Sono presenti: i ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, della marina, del-

l'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, ed il sottosegretario di Stato per l'interno.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Rava ha chiesto un congedo di cinque giorni; se non si fanno osservazioni il congedo si intende accordato.

## Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Rolandi Ricci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ROLANDI RICCI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei tribunali dell'Umbria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rolandi Ricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con approvazione complessiva di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi » (N. 101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi ».

Come il Senato ricorderà, di questo disegno di legge fu già iniziata la discussione nella seduta del 28 marzo ultimo. Su di esso parlò il senatore Santucci, il quale rivolse al Governo l'invito di esaminare se, con un provvedimento opportuno, possa temperarsi l'art. 1 del decreto 11 marzo 1923, n. 691, in guisa da salvaguardare, in quanto sia possibile, il diritto di proprietà. L'Ufficio centrale ed il Governo accettarono l'invito del senatore Santucci. Quindi il senatore Cassis, anche a nome di altri senatori, svolse un suo ordine del giorno tendente ad ottenere lo stralcio del decreto legge 18 maggio 1924, n. 753 del disegno di legge in esame.

Avendo il senatore Ciccotti, insieme ad altri senatori, presentato domanda di sospensione della discussione dell'intero disegno di legge, la discussione stessa fu rinviata. Essa oggi si riprende al punto in cui fu lasciata. Quindi do facoltà di parlare al senatore Ciccotti.

CICCOTTI. Si compiono, oggi appunto, 3 aprile tre anni da quando l'onorevole Presidente del Senato richiamò l'attenzione dell'Assemblea sull'abuso dei decreti-legge. E l'Assemblea, facendo eco all'autorevole incitamento, iniziò una molto lunga discussione che portò anche ad un progetto di legge, il quale, pure approvato dal Senato, non poté poi essere votato dalla Camera dei deputati, essendosi chiusa la sessione.

Il progetto di legge che oggi ci si presenta implica niente meno che l'approvazione complessiva di 2376 decreti; una cosa che credo non sia mai accaduta e che non abbia nessun precedente in nessuna assemblea. E non credo di far torto a nessuno degli onorevoli colleghi se io dico che nessuno avrà potuto leggere questi decreti, in modo da sapere almeno che cosa precisamente debba votare.

La relazione dell'Ufficio centrale propone tuttavia che il disegno di legge venga approvato, e che si dia la ratifica in blocco a tutti questi decreti; ma propone ciò con argomenti che mi sembra possano avere una facile confutazione, facile e tale da esaurirsi molto brevemente.

L'Ufficio centrale dice che il disegno di legge deve essere approvato perchè questi decreti hanno esaurita la loro funzione: sono « supe-

rati » - come si dice con una parola oggi di moda -; perchè bisogna sgombrare il terreno da atti, che impacciano l'Amministrazione; ed infine perchè, anche se assoggettati ad ulteriore esame, questi decreti non potrebbero essere emendati senza rilevanti inconvenienti.

Questi tre argomenti mi pare che siano non i più importanti, ma i soli con i quali si cerca di confortare la proposta. Ed essi presentano un'intima contraddizione tra loro. Ma, senza rilevare questa contraddizione, e senza fermarmi a discuterla, mostrerò che questi argomenti, anche presi ciascuno a sé, non possono servire allo scopo della relazione.

Questa dice che i decreti sono superati e che bisogna sgombrare da essi il terreno. Una frase, una semplice frase questa, più che un argomento rispondente alla realtà.

È vero che in politica le frasi hanno molto valore; ma non dovrebbero averlo in questo momento.

Che cosa si vuole intendere con la parola: superato? Che questi decreti hanno perduto la loro efficacia? Si potrà dire di alcuni: e, se così fosse, perchè tanta premura nel volerli ratificare frettolosamente? Ma non si può dire di tutti. Quando domandai nella precedente seduta la sospensiva, l'onorevole Cassis parlava di uno di questi decreti che aveva conseguenze di notevoli inconvenienti anche per l'avvenire. Basterà poi tra tutti questi decreti prenderne a caso qualcuno per vedere che non si può trattare di cosa superata.

Prendo, ad esempio, il decreto del 24 gennaio 1924; quello cioè con cui il Governo si attribuisce dei poteri sulle associazioni che sono sorrette dai contributi di lavoratori.

Questo decreto avrà potuto anche avere in qualche caso singolo la sua opportunità politica; ma ora, (il ministro dell'interno dovrebbe saperlo) viene applicato senza che egli moderi l'azione de' suoi prefetti, in modo da servire a tutte le competizioni locali e a sperperare quanto i lavoratori hanno dato di loro contributo a queste associazioni. È un decreto, dunque, non superato tanto che si applica continuamente, e con i peggiori effetti.

C'è un decreto per cui fu introdotta la tassa sul patrimonio; e anche questo mi pare che sia così poco superato che è in continua attuazione.

Ci sono i decreti sugli affitti che anch'essi hanno una continua, attuale applicazione.

E se io non temessi di tediarlo troppo il Senato, potrei largamente, non spigolare, ma mi tere nel lunghissimo elenco per far vedere come essi implicino modificazioni di tariffe doganali, modificazione di tariffe ferroviarie, e cose che interessano tutti i cittadini nei loro maggiori interessi, tanto in rapporto alle loro attività patrimoniali, come a quelle personali.

Secondo argomento: si dice: se non si approva questo disegno di legge *omnibus* ne verrà un inceppo all'Amministrazione e ai rapporti giuridici che ne hanno avuto origine. Ma anche questo è un argomento che non ha la menoma consistenza. Non ho che da riferirmi a uno studio accurato ed autorevole che è stato pubblicato recentemente dal capo del nostro Supremo collegio giudiziario.

La ritardata approvazione di questi decreti potrebbe portare inceppo alla loro applicazione in quanto l'autorità giudiziaria credesse di poter esercitare un sindacato su decreti, che, emessi dal potere esecutivo, non hanno avuto la ratifica parlamentare.

Ora la giurisprudenza che va dal 1850, quando si è fatta la prima volta uso dei decreti legge, non si è occupata che poche volte di questo argomento; e solo il 16 novembre e il 30 dicembre 1922, nel caso di un ricorso penale e nel caso di un ricorso civile ha riconosciuto all'autorità giudiziaria un diritto e una funzione di sindacato. E ciò anche in maniera e forma diverse; perchè in materia civile la Cassazione diceva di poter e dovere vedere se il decreto legge era stato emesso in condizioni tali da giustificare l'emanazione, e poi se era stato presentato al Parlamento per la ratifica; nel caso invece del ricorso penale, in forma anche più drastica e sicura, negando al potere esecutivo il diritto di emanare disposizioni penali.

Ma ora la Cassazione ha adottato una giurisprudenza diversa; e con sentenze 24 gennaio 1924 e 3 maggio 1924 quel Supremo Collegio ha dichiarato che l'autorità giudiziaria non può esercitare questo sindacato giudiziario sui decreti legge.

E, stando le cose così, questi decreti possono avere la loro applicazione: non ci sarà nessuno

o niente che possa impedire che i decreti abbiano il loro effetto completo.

Perchè allora venire a renderli prematuramente e impensatamente irrevocabili quando tutti questi decreti, per la moltitudine con cui si sono seguiti toccando lo stesso argomento o un ordine connesso di argomenti, presentano, spesso, anche intime contraddizioni tra di loro?

Tralascio di dire ciò che avverrebbe per i molteplici decreti sui lavori pubblici in cui lo Stato stesso verrebbe a trovarsi indifeso e compromesso, anche in rapporto a cause ancora pendenti.

Terzo argomento sarebbe quello che non si possono modificare questi decreti.

Perchè si dice in contraddizione al primo argomento: che questi decreti sono in corso, e quindi non si potrebbero oggi modificare i rapporti tra cittadini e cittadini e fra i cittadini e lo Stato.

Ma anche questo è un argomento che non regge; perchè se venissero modificati questi decreti, come la tassa sul patrimonio, come i decreti sugli affitti, come altri decreti, si potrebbe sempre (come avviene per i decreti catenaccio e per altre leggi) introdurre delle norme di carattere transitorio le quali, non turbando i rapporti costituiti, impedirebbero che tutto ciò che non si riconosce giusto e ragionevole seguitasse ad avere applicazione.

Aspetterei che fossero contraddetti questi argomenti.

Io non ho il feticismo del sistema parlamentare. Ammetto che in vari casi ci sia la necessità, date alcune condizioni particolari, di ricorrere ai decreti-leggi. La mia è una concezione realistica della politica; e quello che ora dico e chiedo, non lo dico e oppongo da un punto di vista puramente formale.

Ma dico anche che, facendo votare 2376 decreti, che nemmeno la Commissione ha avuto agio di esaminare, renderete questi decreti irrevocabili nelle loro contraddizioni, nelle loro manchevolezze, negli effetti che si sono potuti verificare a danno dei cittadini o dello Stato. Oltredichè mi pare che, continuando il sistema (questi decreti vanno fino al maggio 1924) vi troverete subito a dover fare altrettanto con altri decreti-legge che si sono avuti dal maggio 1924 fino ad ora, e che hanno toccato ogni materia, compresa la materia delle imposte e

delle spese che sarebbero di prerogativa delle assemblee legislative.

Se volete questo fatelo pure. Si decide nell'assemblea a colpi di maggioranza. Ma io ho creduto mio dovere avvertire che ciò significhi firmare cambiali in bianco, significhi l'abdicazione delle assemblee legislative, e un proposito di non mettere quel freno che, per la sua buona tradizione, il Senato mostrò di apprezzare nella discussione che fece, in seguito all'invito del Presidente, il 3 aprile 1922. Significa, in breve, incoraggiare un grave inconveniente che si ripeterà.

E se tutto ciò che io ho detto, tanto per spiegare il voto che darò, non troverà accoglimento, ed è purtroppo probabile che non lo trovi, per lo meno potrò dire di avere compiuto un dovere. *Dixi et salvari animam meam.*

CASSIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIS. Pochi giorni addietro, discutendo su questo disegno di legge, richiamai l'attenzione del Senato sopra questo grave problema, a proposito di un decreto che deve essere ratificato dal Senato. Credo superfluo ripetere quanto dissi l'altra volta, mi limiterò a leggere l'ordine del giorno presentato insieme ad altri onorevoli colleghi, perchè in questo ordine del giorno la motivazione è sufficiente a spiegare la ragione della nostra proposta di stralcio di tal decreto allo scopo che possa essere discusso accuratamente dal Senato.

L'ordine del giorno è il seguente:

« Considerato che il decreto legge 18 maggio 1924, n. 753, recante provvedimenti per le trasformazioni fondiari di pubblico interesse, mentre si propone di fare eseguire per conto del Governo le opere pubbliche necessarie, vi aggiunge il concetto di procedere alle trasformazioni fondiari a carico dei privati, anche di ufficio, ove occorra; ma non accompagna le estesissime facoltà accordate all'Amministrazione pubblica e ai concessionari, con le necessarie garanzie a tutela del diritto:

« che neppure è indicata la procedura da seguire, nè in qual modo i privati saranno a tempo informati dei progettati provvedimenti; i quali provvedimenti possono giungere fino alla espropriazione per opera dei concessionari, e perfino per opera dei proprietari vi-

cini, con indennità molto inferiori al valore dei terreni:

« che non è definito come sarà formato il Comitato investito di amplissime attribuzioni per l'esecuzione del decreto-legge;

« che nessun mezzo di reclamo è preveduto, salvo per le spese di lavori fatti d'ufficio;

« che le disposizioni del decreto sono redatte in modo da lasciare in arbitrio dell'Amministrazione qualunque località o regione dove sia ritenuto opportuno eseguire qualche opera pubblica connessa a trasformazioni fondiari;

« il Senato, pur apprezzando il principio di attivare le opere pubbliche, senza dubbio indispensabili al miglioramento fondiario di molte zone, ritiene che l'argomento debba essere esaminato con la massima ponderazione e delibera di stralciare detto decreto-legge del disegno di legge presentato al Senato il 31 gennaio 1925 (n. 101, pag. 87) ».

Non aggiungo altro. Ricordo perfettamente che l'Ufficio centrale si era opposto allo stralcio, non per ragioni di merito, ma per non rendere necessario il rinvio di tutta questa massa di decreti alla Camera di deputati.

Attendo le dichiarazioni del Governo, con riserva poi di svolgere quest'ordine del giorno se sarà necessario.

SANTUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI. Sarò anche più breve del collega senatore Cassis, perchè già dall'altra volta eravamo in fondo d'intesa con l'Ufficio centrale e credo col Governo, nel senso che senza stralciare il decreto-legge 11 marzo 1923, n. 691, dalla massa dei decreti da approvarsi, il Governo avrebbe preso impegno di proporre delle modifiche e dei temperamenti che salvaguardassero la proprietà, conciliandoli con qualche altra considerazione che avrebbe potuto consigliare quel decreto-legge dal momento che non poteva essere accettato qual è. Una norma eccezionale può essere tollerata in momenti eccezionali, ma in prosieguo di tempo diventerebbe una manifesta lesione del diritto.

Dal momento che si era d'accordo, io attendo dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore la ripetizione dell'assicurazione già fatta

l'altra volta. Da ciò dipenderà se io dovrò mantenere o ritirare il mio ordine del giorno.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Onorevoli senatori. Mi limito per ora a rispondere alla proposta di sospensiva presentata dall'onorevole Ciccotti e da altri colleghi: e mi lusingo che essi non insisteranno nella loro domanda, quando avrò brevemente illustrato i criteri che hanno guidato l'Ufficio centrale nell'esame di questo disegno di legge e nella proposta della sua approvazione.

Come gli onorevoli senatori sanno, con questo disegno di legge si convalidano in blocco oltre 2300 decreti. La massima parte di questi decreti sono stati emessi nel periodo della guerra e in quello immediatamente posteriore; ma ve ne sono alcuni antichissimi, che rimontano fino al 1907.

Non bisogna credere che questi decreti sieno stati presentati oggi per la prima volta: la maggior parte furono presentati anche due o tre volte alla Camera od al Senato, e molti furono ratificati dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento; ma poi, per la chiusura della sessione, decaddero. Il Governo ha preso l'iniziativa di conglobarli e di fare un disegno di legge per approvarli complessivamente; disegno di legge che ha presentato al Parlamento.

È superfluo dire che se non si accettasse questa proposta di approvazione complessiva, la maggior parte di questi decreti non arriverebbe mai in porto, perchè bisognerebbe fare 2300 decreti di presentazione, 2300 Uffici centrali, 2300 relazioni ecc.; per cui rimarrebbero sospesi per lungo tempo, nè si può prevedere se e quando potrebbero essere tutti convalidati.

Ora io mi permetto di osservare che la domanda sospensiva è fondata sopra una erronea valutazione della portata effettiva di questa proposta. Può sembrare, cioè, che la ratifica di questi decreti abbia una importanza relativa, serva soltanto a dare un *bill* d'indennità, per dir così, al Governo, abbia semplicemente lo scopo di sgombrare il terreno, di fare una regolarizzazione formale. Orbene così non è. Noi dobbiamo ricordare che vi sono gli interessi del paese e dei cittadini (strettamente collegati alle disposizioni di questi decreti. Il decreto-legge, per quanto, secondo la giuri-

sprudenza ormai prevalente, sia una legge, soggetta al solo sindacato parlamentare, è pur sempre una legge *sui generis*, perchè sottoposta a condizione risolutiva in caso di mancata ratifica da parte del Parlamento. Ora siccome da questi decreti derivano diritti e doveri di cittadini, si determinano, in una parola, situazioni giuridiche; evidentemente, tutte queste situazioni giuridiche, finchè la conversione non sia avvenuta, si trovano in una condizione, sia pure relativa, di dubbio e d'incertezza. Ed ecco come questa proposta che fa il Governo, per quanto in una forma inusitata, rappresenta bensì un male, ma un male necessario, non solo per una regolarità formale, ma anche per una ragione di carattere sostanziale, allo scopo di dare certezza definitiva a tutti i rapporti giuridici derivanti dai decreti compresi nei due elenchi annessi alla legge.

L'Ufficio centrale si è reso conto di questa grande necessità in cui oggi ci troviamo, per cui la proposta non può essere respinta.

L'Ufficio centrale non solo ha proposto di approvare questo disegno di legge, ma ha creduto opportuno e preferibile di non proporre neppure degli stralci. Bisogna ricordare che il disegno di legge ha fatto ormai una lunga strada, è stato diligentemente esaminato dalla Commissione parlamentare (che vi lavorò intorno sei mesi), è stato ampiamente discusso alla Camera dei deputati. Inoltre molti dei decreti in esame sono sorpassati; altri, pur essendo di grande importanza, non potrebbero ormai più essere discussi, salvo che per una responsabilità retrospettiva nei riguardi dei cessati governi che li emanarono.

In secondo luogo una parte di questi decreti, se non sono stati nè modificati nè abrogati, sono in corso di esecuzione. Ora io vorrei persuadere l'onorevole senatore Ciccotti che non sarebbe neppure il caso di apportare emendamenti, e ciò per una ragione, non formale, ma sostanziale. Difatti, un vero e proprio emendamento, che non sia una modificazione o una aggiunta al decreto legge, quale effetto ha? Non voglio discutere qui una questione molto delicata e cioè se l'emendamento operi dalla data di conversione o da quella del decreto, *ex nunc aut ex tunc*. Dato pure che operi dal giorno in cui avviene la conversione da parte del Parlamento, la conseguenza è che la disposizione di

quel decreto, per la parte emendata, non è ratificata, per cui si verifica una ipotesi analoga a quella della mancata conversione, con tutti i turbamenti che ne derivano o possono derivare a danno degli interessati.

Allo stato delle cose adunque, se alcuni di questi decreti, come è dimostrato nella relazione dell'Ufficio centrale, possono dar luogo a dubbi e a rilievi, la linea da seguire non può essere che una sola, quella della modificazione, la quale può sempre esser fatta dal Governo; e noi ci lusinghiamo che esso non mancherà di provvedere. Non solo; ma noi stessi possiamo sempre presentare proposte d'iniziativa parlamentare. Con ciò si provvederà alla sostanza, evitando però l'inconveniente di tenere indefinitamente sospesa questa massa di decreti e in conseguenza indefinitamente sospesi i diritti e le situazioni giuridiche che da essi derivano.

Per queste ragioni, pregherei vivamente l'onorevole senatore Ciccotti di non voler insistere nella sua proposta di sospensiva.

Resta la questione dello stralcio del decreto 18 maggio 1924 chiesto dall'onorevole Cassis con l'ordine del giorno. A questo proposito attenderemo le dichiarazioni che vorrà farci l'onorevole ministro, perchè se eventualmente non ci fossero proposte di stralcio, anche questa questione sarebbe esaurita.

Debbo ancora una risposta all'onorevole senatore Ciccotti sopra un altro punto. Si tratta di un argomento così grave che non è il momento questo per discuterlo a fondo. L'onorevole senatore Ciccotti, per giustificare, o meglio, per confortare la sua proposta di sospensiva, ha ricordato quello che si è sempre detto in Senato e fuori contro i decreti-legge. Egli dice: noi abbiamo fatto persino un disegno di legge per frenare l'abuso, e oggi siamo così corrivi, sino ad approvare, senza discutere, la conversione in blocco di un numero così grande di decreti-legge? Ma io credo di avergli già risposto Qui v'è di mezzo il Paese, il quale - abbia fatto bene o male il Governo a emanare decreti-legge - attende che tanti rapporti giuridici siano resi definitivi e certi.

In ogni modo nella relazione dell'Ufficio centrale è anche esaminata la questione dei decreti-legge, e se egli la leggerà....

CICCOTTI. L'ho letta!

BERIO, *relatore*. ...vedrà come la questione sia stata esaminata con serenità e a sul terreno della realtà. L'Ufficio centrale ha vivamente deplorato l'abuso dei decreti-legge; ma ha dovuto riconoscere che la situazione attuale è tale che essa può giustificare fino a un certo punto ed entro certi limiti queste deviazioni dalle norme costituzionali. Ed abbiamo fatto rilievi concreti, invitando il Governo a studiare le cause di questa anormalità, perchè se noi continueremo, onorevole Ciccotti, a presentare degli ordini del giorno e a fare delle deplorazioni, il Governo continuerà a fare dei decreti-legge, come farebbe anche lei se fosse a quel posto.

L'Ufficio centrale ha esaminate le cause dei decreti legge, che sono molteplici e molte di esse al di fuori della volontà degli uomini. Credo che si possano raggruppare in due categorie: una prima categoria si deve attribuire alla legislazione attuale, così farraginosa e caotica, perchè costituita, per la massima parte, da decreti-legge o da decreti emanati nell'esercizio dei pieni poteri, per cui si manifestano tutti i giorni necessità di modificazioni e di ritocchi, ai quali con si può provvedere con la procedura, per sua natura non breve, della legge formale. Il rimedio a questa situazione non è facile; e dobbiamo adoperarci, Parlamento e Governo, per venire gradatamente alla semplificazione e alla chiarificazione della legislazione. Quando si sarà raggiunto questo risultato, potrà non esservi, o essere diminuita, la necessità da parte del Governo, d'intervenire direttamente per mezzo di decreti legge.

V'è poi un altro ordine di cause più grave e più profondo. Non dobbiamo chiudere gli occhi dinanzi alla realtà: nella situazione attuale del nostro paese, non si può fare quel che si faceva prima della guerra senza inconvenienti.

Il nostro Statuto distingue la legge dall'ordinanza, ma le distingue prevalentemente da un punto di vista formale; non ci dice dove finisce la legge e dove comincia l'ordinanza. Abbiamo però una prassi, un'interpretazione della norma statutaria molto rigorosa, per cui ogni qualvolta si tratta di emanare una norma giuridica obbligatoria, anche di scarsa importanza o in questioni secondarie, occorre la legge. Ora tutto questo prima della guerra

non ha dato luogo a inconvenienti, perchè allora la vita era più semplice. Quando il Governo sentiva il bisogno di stabilire una norma, faceva la legge e la faceva approvare dal Parlamento.

Se questo era chiuso, si aspettava senza nessun inconveniente la riapertura dal novembre. Ma oggi il ritmo della vita moderna è tale che si presentano necessità improvvise alle quali difficilmente si può provvedere senza un atto di contenuto legislativo, appunto perchè i nostri ordinamenti, per il sistema sempre seguito, sono informati al concetto di regolare ogni argomento, anche nei particolari, con norma legislativa.

Non si tratta di toccare lo Statuto, ma, nell'ambito di esso, bisogna studiare qualche riforma che valga a circoscrivere il campo nel quale si deve contenere la legge. Se otterremo questo risultato, le leggi le potrà e dovrà fare soltanto il Parlamento; ma tutte le materie secondarie, ed in particolar modo ciò che riguarda l'ordinamento delle amministrazioni, i pubblici uffici, le gerarchie, la carriera degli impiegati e simili, potrà essere rinviato al potere esecutivo o a qualche organo apposito che presenti opportune garanzie. Questo sistema sarà sempre migliore di quello attuale dei decreti legge, sia perchè questo non offre alcuna garanzia, sia perchè, aperto il varco alla forma anormale di legislazione, se ne è avuto l'abuso che tutti deploriamo.

Ho detto questo, per dimostrare che l'Ufficio centrale ha esaminato la questione con senso di responsabilità e di opportunità, ben rendendosi conto delle necessità effettive della pubblica amministrazione, col proposito, non già di incoraggiare questo pessimo sistema del decreto legge, ma di studiare rimedi pratici ed efficaci per eliminarne le cause.

Io confido che l'onor. Ciccotti non voglia insistere nella sua domanda sospensiva; e ciò, non solo per le ragioni che spero aver chiarite al Senato, ma anche perchè una eventuale sospensiva potrebbe avere gravissime ripercussioni, determinando l'impressione che tutta questa materia, che è una gran parte della nostra legislazione di ben dieci anni, sia in certo modo stata respinta dal Senato, o quanto meno rinviata in blocco ad ulteriori determinazioni, che non si possono ora prevedere. Pen-

siamo che in questo blocco v'è gran parte della legislazione tributaria, per cui i cittadini potrebbero domandarsi: dobbiamo noi pagare delle tasse in forza di un decreto che non è stato approvato dal Senato? Tutto ciò porterebbe un turbamento gravissimo, del quale non possiamo non renderci conto, noi che dobbiamo avere un alto senso di responsabilità e valutare tutte le conseguenze delle deliberazioni che prendiamo.

Per queste ragioni prego l'on. Ciccotti di non insistere.

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Non avevo alcuna intenzione di prendere la parola in questa discussione, ma la sospensiva presentata dall'onorevole Ciccotti rende necessario, per conto mio, una brevissima dichiarazione.

Io dico subito che non mi associo alla sospensiva dell'onorevole Ciccotti perchè mi rendo conto delle gravi ragioni di ordine pratico che sono state esposte dal relatore dell'Ufficio centrale per non approvare la sospensiva essendo necessario, per la certezza del diritto, che si tolga la condizione assolutamente anormale che è venuta creandosi per l'accumularsi di un così gran numero di decreti legge.

Ma nello stesso tempo, date le motivazioni che l'onorevole Ciccotti ha messo innanzi nella sua richiesta di sospensiva, io credo che non si possa effettivamente approvare una tale congerie di decreti legge senza le opportune riserve, affinchè non sembri che si voglia incoraggiare una pratica di questo genere, cioè l'approvazione periodica in blocco di un grandissimo numero di decreti-legge. Questo non è certo l'intendimento del Senato.

E allora, mentre non voterò la sospensiva, perchè mi rendo conto delle necessità pratiche che hanno indotto anche l'altro ramo del Parlamento ad accordare la sua ratifica a questo enorme numero di decreti-legge, che è venuto accumulandosi nel dopo-guerra, credo tuttavia di dover fare delle brevissime dichiarazioni di principio.

Io ho ferma convinzione che il decreto-legge non esiste nella nostra costituzione. L'articolo 6 dello Statuto lo esclude. Il decreto-legge non esiste in tutti gli statuti che hanno la stessa derivazione storica del nostro, e tutti sanno

che in Francia la rivoluzione del 1830 è stata determinata appunto dalle famose ordinanze Polignac.

Non dico per questo che non vi siano dei casi assolutamente eccezionali in cui debba il potere esecutivo provvedere d'urgenza, perchè *salus reipublicae suprema lex*.

Ci possono essere evenienze in cui il decreto legge sia necessario, come nel caso dei decreti catenaccio, nel caso di proroghe di termini che stanno per scadere, o in caso di provvedimenti di pubblica sicurezza che s'impongano per la salvezza della cosa pubblica. Per quanto riguarda lo stato d'assedio noi in Italia siamo in una condizione anormale, perchè non è regolato per legge, mentre sarebbe necessario che lo fosse.

Io sono d'avviso che quello che veramente occorre è che intervenga un provvedimento legislativo per riaffermare i principi di diritto in questa materia; ma non un provvedimento legislativo nel senso di regolare i decreti legge, perchè io credo che non si possa regolare l'abuso. Una legge diretta a disciplinare i decreti legge porterebbe i Governi a farne una pratica costante, salvo conformarsi a delle regole di procedura che verrebbero stabilite nella legge relativa. Io invece ritengo che, di fronte alla pratica giudiziaria che si è formata in Italia, occorra l'intervento del legislatore. Noi abbiamo da moltissimi anni una costante giurisprudenza che è stata contraddetta solo dalle sentenze citate dal senatore Ciccotti, giurisprudenza che ammette la legittimità del decreto legge e lo applica. Ora io credo che debba intervenire un atto legislativo per dare una norma all'autorità giudiziaria e ricondurre il nostro diritto ai principi statuari in questa materia.

Nè io sono di quelli che credono che sia assolutamente impossibile determinare la sfera del decreto-legge. Questa determinazione si è fatta in altre costituzioni, anche recentissime, posteriori alla guerra, e in esse si sono stabiliti i pochissimi casi in cui il potere esecutivo può, per ragioni di assoluta urgenza, assumere i poteri del legislativo. Ad ogni modo, l'appello che rivolgo al Parlamento e al Governo mira soprattutto a che si dia una norma all'autorità giudiziaria nei riguardi dei decreti-legge, poichè la giurisprudenza prevalente

quasi tende a creare un nuovo diritto in contrapposizione al diritto statutario. Ed un'altra cosa credo si possa fare.

Vi è infatti da notare che moltissimi di questi provvedimenti, cui è stato dato il carattere di decreto-legge, non sono veramente dei provvedimenti di contenuto legislativo. Se si deducessero dal numero totale dei decreti legge tutti quelli che non hanno un contenuto legislativo, in quantochè non stabiliscono norme giuridiche, ma solo norme regolamentari e di esecuzione, che avrebbero potuto benissimo anche essere adottate dal potere esecutivo, in tal caso il numero dei decreti-legge si ridurrebbe di molto. Io credo che si potrebbe nominare una commissione di competenti, senatori e deputati, coll'incarico di fare una discriminazione di questa così complessa materia per attribuire al potere regolamentare quello che veramente è di carattere regolamentare.

E non voglio più oltre tediare il Senato, ma ripeto che, mentre oggi do il mio voto a questo provvedimento per pure ragioni di utilità pratica e perchè si faccia cessare l'incertezza del diritto che sussisterebbe se tutti questi decreti non fossero convertiti in legge, nello stesso tempo invoco dal Governo un disegno di legge il quale richiami tutta questa materia alle norme che derivano dalle nostre istituzioni statuarie.

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. È quasi per fatto personale che io ho chiesto la parola; perchè questa materia dei decreti legge mi ha condannato ad occupare il Senato per tanto tempo, che mi pare impossibile di tacere quando se ne parla di nuovo. E se ne parla di nuovo quasi fosse una cosa non già esaminata. L'abbiamo studiata, d'accordo tutti, rivolgendo i nostri sforzi comuni alla soluzione del problema, ed abbiamo anche analizzato tutte le varie soluzioni. Io non oso richiamare il Senato alla lettura di un troppo lungo atto parlamentare, che è la mia relazione sui decreti legge; ma coloro che vogliono degnarla di uno sguardo troveranno che tutto ciò che ora si dice e si ripete vi è preveduto, studiato, esaminato e criticato. Fare oggi una legge sui decreti legge, la quale non abbia altro contenuto che di determinarne il valore di fronte all'autorità giudiziaria, credo



che sia cosa assolutamente impossibile; perchè questa legge non potrebbe essere che un richiamo all'antica legge statutaria, certamente contraria alla validità dei decreti legge. Ma è anche vero, che dallo Statuto in qua di decreti legge se ne sono sempre fatti, e che sarebbe oggi pericolosissimo di ristabilire senz'altro quella norma, che era teoricamente giusta e statutaria. Pensate quale sarebbe stata la condizione del nostro diritto, se l'autorità giudiziaria durante la guerra e nel dopo guerra avesse voluto applicare quella regola che teoricamente deve ritenersi logica! Noi in Italia non avremmo più potuto andare avanti. Vi è dunque una necessità pratica, la quale consiglia, secondo me, sempre ad arginare il dilagamento, l'abuso dei decreti legge, ma non a tornare puramente e semplicemente alla norma che i decreti legge non possano avere valore legale. Io torno ad affermare che la materia dovrebbe essere regolata relativamente ai rapporti del potere legislativo con l'esecutivo. Affinchè il decreto legge, anche quando è necessario, possa avere la forza che gli spetta, ossia una forza interinale prima della ratifica ed una forza definitiva in seguito al controllo del Parlamento, bisogna che il periodo interinale, sia breve. Questo è necessario. E bisogna che la facoltà di emanare i decreti legge sia contenuta in limiti ristretti. Quali possano essere questi limiti lo abbiamo già esaminato nel progetto di legge di origine senatoria. Noi escludemmo che si potessero determinare le materie, per le quali il decreto legge fosse ammissibile, perchè ciò equivarrebbe a devolvere queste materie al potere esecutivo. Quando una legge fondamentale, che in questo caso sarebbe un complemento dello Statuto, fissasse tali materie, ciò significherebbe autorizzazione al potere esecutivo di regolarle per decreto legge. E siccome le materie principali, che formano oggetto di decreti legge, sono quelle di ordine pubblico, il dichiarare che la materia dell'ordine pubblico è lasciata in balla al potere esecutivo, sarebbe un principio pericoloso...

SCHANZER. Ma nessuno ci pensa.

SCIALOJA. Se non ci pensi fai male, perchè i decreti-legge più importanti sono appunto quelli in materia di ordine pubblico. È il caso in cui non se ne può fare a meno. È quello

preveduto in tutte le costituzioni ricordate dal collega Schanzer, e io ne diedi la enumerazione nella mia relazione al Senato.

SCHANZER. Per lo stato d'assedio.

SCIALOJA. Lo stato d'assedio è il cannone da 420; vi sono casi in cui basta un'arma minore.

A questo proposito torno ad invitare il Governo perchè si occupi di nuovo di questa questione, ma secondo me, nel senso di determinare le norme atte a tenere in giusti confini, ad arginare la colluvie dei decreti-legge ed a provvedere che brevissimo sia il tempo del vigore interinale di qualsiasi decreto-legge. Questa deve essere la sanzione: se nel tempo determinato non interviene la ratifica parlamentare, il decreto-legge deve intendersi decaduto. Allora questa norma potrà dall'autorità giudiziaria essere applicata senza pericolo per le urgenti necessità dello Stato. Lo stesso collega Schanzer ha riconosciuto che, dove c'è l'urgenza, il decreto-legge è giustificato. L'abuso di cui ci lagnamo, consiste nel fatto che quest'arma eccezionale di urgenza si è adoperata quotidianamente, ed in modo qualche volta ridicolo.

Ricorderò il caso meraviglioso di un decreto legge fatto durante la guerra, cioè durante quel periodo tanto pericoloso per l'Italia, per attribuire un titolo al capo musica della marina. (*Si ride*). Io credo che per la marina in guerra ci possano essere delle cose più urgenti.

L'abuso consiste in questo: si è ridotto a provvedimento quotidiano quello che deve essere un provvedimento meramente eccezionale per i casi della massima importanza. Occorre attenersi a questo criterio, ed abbreviare i termini del vigore interinale. Non si neghi ogni vigore interinale, nè si rimetta all'autorità giudiziaria, che a ciò è assolutamente inadatta, la valutazione della urgenza e della necessità di ordine pubblico. All'autorità giudiziaria bisogna dare norme chiare e precise; e le avrà, quando alla scadenza di un termine preveduto da una legge fondamentale, debba intervenire la ratifica parlamentare o si abbia la perdita dell'efficacia dei decreti-legge. (*Approvaioni*).

ALBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. L'argomento che è in discussione avanti al Senato è uno dei più importanti della nostra vita pubblica. Il decreto-legge viola il principio della separazione dei tre poteri, che è base del regime dei popoli retti da una Costituzione liberale. Tolto al Parlamento il diritto e il privilegio di legiferare, si viola il fondamento della Costituzione nel suo punto più delicato e fondamentale. L'art. 3 dello Statuto dice: « Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato da due Camere: il Senato e quella dei deputati ».

Quando venne in discussione al Senato il progetto di legge per la regolamentazione dei decreti-legge, io ebbi l'onore di prendere la parola e di trattare diffusamente la questione. La trattai dissentendo dall'eminente relatore di quel progetto, il senatore Scialoja; cioè la trattai per difendere la tesi intransigente, per sostenere che il decreto-legge debba essere assolutamente bandito.

SCIALOJA. Se fosse stato ministro ne avrebbe fatti anche lei! (*Commenti*).

ALBERTINI. Dimostrai allora che per lunghi anni in Italia furono emanati pochissimi decreti-legge e che vi sono paesi nei quali il decreto-legge non esiste. In Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, per citare le tre più grandi democrazie, non si conoscono i decreti-legge. Pertanto l'esperienza fatta in passato da noi e quella che fanno tuttora le tre maggiori democrazie, dimostrano che là dove il Parlamento è sano, si possono affrontare tutte le necessità della vita pubblica senza il decreto-legge.

Questa fu la tesi che sostenni allora. Successivamente i decreti-legge, dal giorno in cui il Senato volle cercare di limitarne il numero, assunsero proporzioni addirittura fantastiche. Oggi ci troviamo ad approvarne ben 2370. L'onorevole Scialoja ha accampato testè le necessità della guerra. Va bene; ma durante la guerra il decreto-legge era in un certo senso legale, perchè coll'esercizio provvisorio si accordava al Governo il potere di legiferare.

SCIALOJA. No, no! (*Commenti*).

CICCOTTI. Allora il Governo non aveva bisogno di far decreti-legge. Il Governo si avvaleva della legge del 1915.

ALBERTINI. È vero; ma è vero altresì che gli esercizi provvisori di guerra davano al Go-

verno la facoltà di provvedere con decreti Reali ai mezzi straordinari, necessari per fronteggiare le eventuali deficienze dei bilanci, e su questa delega si fondava la imposizione di nuovi tributi. Ad ogni modo, se anche il decreto-legge fosse stato illegale durante la guerra, a maggior ragione lo sarebbe adesso. Durante la guerra infatti era ammissibile che il Governo avesse i pieni poteri, quei pieni poteri che più tardi richiese l'onorevole Mussolini e che gli furono accordati.

Quando la concessione venne al termine non ne fu chiesta la proroga. Anzi il capo del Governo promise ripetutamente al Parlamento che di decreti-legge non se ne sarebbero fatti più. Io presi atto di questa promessa allorchè si discussero le dichiarazioni del Governo. Come essa sia stata mantenuta tutti sanno.

Si è giunti, come notai nell'ultimo mio discorso sulla politica interna, si è giunti - poichè questa è la conseguenza dell'abuso - a toccare ed a violare per decreto-legge una delle libertà statutarie fondamentali: la libertà di stampa. Anche ora il ministro delle finanze applica e toglie imposte per decreto-legge senza degnarsi di consultare il Parlamento, nemmeno quando è convocato. Nè si può dire che i suoi decreti siano monumenti di insigne sapienza, poichè a pochi giorni di distanza dalla loro emanazione lo stesso ministro li deve correggere e modificare.

Abbiamo, del resto, avuto una prova proprio ieri del pericolo di legiferare per decreto-legge. Quale infatti sarebbe stata la condizione del nostro esercito se la legge d'ordinamento, di cui ieri si è deliberato il rinvio, fosse stata applicata per decreto-legge? (*Commenti*). La verità è che, ammesso il decreto-legge, non si possono impedirne le nefaste conseguenze. Esso costituisce una violazione dei diritti parlamentari che non è suscettibile di limitazione, di regolamentazione. Lo Statuto è chiaro ed esplicito al riguardo. Regolamentare, stabilire le norme secondo cui il decreto-legge può essere emanato, apre l'adito ai maggiori abusi che per il nostro diritto e per il nostro dovere dobbiamo assolutamente impedire. (*Approvazioni*).

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Questo dibattito si è allargato forse al di là dei limiti che gli poneva il disegno di legge presentato dal Governo, disegno di legge vasto in apparenza, ma molto limitato nella sua effettiva portata e soprattutto nel suo valore politico. I duemila e più decreti legge che vi sono compresi appartengono infatti ad un lungo periodo, che risale fino al 1913...

Voci: Al 1907.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo pertanto non può accettare la critica mossa del senatore Albertini di essere il padre responsabile di tutti i duemila e trecenti decreti sottoposti ora alle critiche del Parlamento. La critica del senatore Albertini in questo punto cade nel vuoto.

ALBERTINI. Non ho detto questo.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Perché il Governo che noi rappresentiamo ha fatto né più né meno di quello che hanno fatto gli altri, forse ha fatto qualche cosa di meno.

La questione di principio poi che ha sollevato il senatore Albertini ha carattere nettamente politico. Dal punto di vista tecnico giuridico io non posso consentire in nessuna delle affermazioni del senatore Albertini. Non in quella anzitutto che il principio della separazione dei poteri sia principio rigido e incapace di qualunque eccezione, perché ciò non è vero. I poteri dello Stato sono i vari aspetti, sotto cui si presenta lo Stato, ma lo Stato è unico nella sua essenza: il principio pertanto della separazione dei poteri meccanicamente concepito come lo concepisce il senatore Albertini non esiste nella nostra Costituzione. (*Commenti*). Al contrario esistono continue interferenze e connessioni fra i vari poteri dello Stato: e così organi del potere legislativo, come il Senato, esercitano talvolta funzioni giudiziarie, organi esecutivi esercitano funzioni legislative, come nell'esercizio della potestà regolamentare, e organi del potere giudiziario esercitano funzioni amministrative, come in tutte le funzioni attinenti alla volontaria giurisdizione.

Il principio così come è enunciato dal senatore Albertini è dunque fundamentalmente errato.

Ma vi è qualche altra cosa: il senatore Albertini ha anche affermato che il Ministero

nazionale ha emanato una quantità di decreti legge più del necessario, perché durante la guerra non furono emanati tanti decreti legge. È vero, durante la guerra ci fu una delegazione legislativa generale fatta con la legge del '15 ciò che rese in gran parte superfluo l'uso dei decreti legge, in luogo dei quali furono emanati in quantità decreti legislativi. Pure, malgrado la delegazione, di decreti legge nel periodo della guerra ne furono pubblicati moltissimi: e moltissimi ancora se ne ebbero nel periodo immediatamente successivo.

La verità è questa, onorevoli senatori, ed è stata rilevata magnificamente dall'Ufficio centrale nella sua relazione, e dai senatori Scialoja e Schanzer. Non possiamo confrontare le condizioni attuali dell'Italia con le condizioni dell'Italia nel 1848: soprattutto durante e dopo la guerra tali condizioni sono profondamente mutate, la vita dello Stato e della società è divenuta così complessa, l'azione dello Stato così continua e multiforme, che la necessità pratica dell'uso dei decreti legge s'impone a tutti, anche a chi, come me, meno è disposto ad ammetterli in linea teorica.

Ma c'è qualche cosa di più, come ha benissimo osservato l'Ufficio centrale; la situazione che si è creata per il fatto stesso della moltiplicazione dei decreti legge. Ad ogni passo ci si imbatte oggi in materia regolata da decreto legge, che non si può toccare, se non emanando altri decreti legge.

Da questa situazione bisogna cercare di uscire gradatamente, smobilizzando la legislazione come abbiamo smobilizzato l'esercito. Siamo in sostanza in un periodo transitorio o di liquidazione, durante il quale bisogna pur soggiacere a qualche inconveniente.

Per dimostrare in quali difficoltà ci troviamo in questa materia, io ricordo un episodio riferitomi dal mio collega dell'istruzione. Egli mi diceva poc'anzi che non può rendere bimestrali da trimestrali le assegnazioni dei punti nelle scuole elementari e secondarie, perché la materia è regolata per legge, e occorre una nuova legge per disciplinarla diversamente.

L'USIGNOLI. È fatta male la legge.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La situazione è dunque oggi tale che dalla pratica dei decreti legge non si può prescindere. È per questo che il Governo deve

assolutamente respingere la proposta sospensiva avanzata dall'onorevole Ciccotti, a cui credo siasi associato anche l'onorevole Albertini. La proposta di sospensiva, se accolta, avrebbe conseguenze gravissime, poichè molti dei decreti sottoposti all'approvazione del Parlamento hanno creato situazioni giuridiche che non si possono far venir meno da un momento all'altro; perchè il Senato sa perfettamente come un'eventuale sospensiva equivalendo a un rigetto.,.

Voci: No, no.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* ... tutti i decreti legge decadrebbero, o, nella migliore ipotesi, si darebbe luogo a questioni giuridiche gravi e numerose: si getterebbe insomma lo scompiglio in gran parte della vita italiana. Molti di questi decreti, è vero, sono oramai superati, ma altri sono tuttavia in vigore, e in base ad essi si sono costituite situazioni giuridiche e si sono creati diritti, che non è possibile da un momento all'altro modificare o far decadere.

Gli onorevoli Scialoja e Schanzer hanno toccato la questione di principio della disciplina dei decreti legge. Essi non sono d'accordo ed io, se dovessi dare il mio giudizio, sarei più vicino all'onorevole Scialoja che all'onorevole Schanzer. Certamente limitarsi alla semplice affermazione del principio, che il controllo giudiziario si estenda anche agli atti legislativi, sarebbe provvedimento che non solo non risolverebbe, ma aggraverebbe la situazione. Io riconosco la necessità di una disciplina legislativa di questa materia e nella preparazione del disegno di legge, a cui il Governo attende, indubbiamente saranno utilizzati gli studi così sapientemente fatti dal Senato, che rappresentano quanto di meglio sia stato detto e scritto sul tema difficile e astruso.

Nell'esposizione, che feci a proposito del bilancio della giustizia, di mia iniziativa manifestai al Senato l'opinione che la questione della disciplina dei decreti-legge fosse una questione urgente e promisi che avrei senz'altro iniziato gli studi per la presentazione di un apposito disegno di legge. Posso annunziare al Senato che il Consiglio dei ministri condivide il mio avviso ed ha approvato la mia proposta, di presentare al Parlamento, al più presto, concrete proposte legislative.

Per queste ragioni io prego il Senato, come ho già detto, di respingere la sospensiva degli onorevoli Ciccotti ed Albertini.

Veniamo alle questioni specifiche, che hanno sollevato gli onorevoli senatori Cassis e Santucci. L'onorevole Cassis desidererebbe lo stralcio del decreto 18 maggio 1924, n. 753. Questo decreto-legge ha dato luogo ad alcune critiche che in parte riconosciamo fondate. Io pregherei l'onor. Cassis di non insistere sulla sua proposta di stralcio, perchè, di pieno accordo col mio collega dell'economia senatore Nava, io dichiaro che il Governo prenderà molto volentieri in esame le critiche mosse al decreto-legge per modificarlo; od anche, come sarebbe forse preferibile, per presentare al Parlamento un disegno di legge su questa materia. Intanto praticamente la continuazione dello stato attuale di diritto non reca nessun danno perchè il decreto non ha applicazione.

Quanto all'onor. Santucci, sono spiacevole di dovergli dire che io non potrei accettare la sua proposta, come emendamento.

PRESIDENTE. Si tratta di una raccomandazione, non di un emendamento.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Quel decreto regola la retrocessione dei terreni espropriati per causa di pubblica utilità quando questa pubblica utilità sia cessata. Esso fu emanato in seguito ai gravissimi inconvenienti a cui dava luogo la retrocessione di terreni espropriati decine e decine di anni or sono. Ricordo tutto ciò benissimo perchè in quel momento io era sottosegretario di Stato alle finanze.

La questione assumeva una particolare importanza per Roma, dove terreni in favorevole posizione sarebbero tornati in proprietà di privati a prezzi veramente irrisori, agli stessi prezzi cioè con cui nel 1870 o poco più tardi era avvenuta la loro espropriazione. A questi gravi inconvenienti si pose riparo con quel decreto.

Ad ogni modo il Governo non si rifiuta di esaminare la questione e di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Santucci.

Dopo questi chiarimenti io ho fiducia che il Senato vorrà approvare il disegno di legge che il Governo raccomanda al suo voto.

CICCOTTI. Domando di parlare.

*Voci:* Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. Io debbo interrogare gli onorevoli proponenti se mantengono o pur no le loro proposte.

Invito perciò l'onorevole senatore Ciccotti a dichiarare se mantiene la sua proposta di sospensiva.

CICCOTTI. Mi duole di non poter accogliere l'invito che mi viene dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e ne dirò rapidissimamente le ragioni.

*Voci:* Basta, basta! Ai voti, ai voti! (*Rumori*).

CICCOTTI. Non mi sono mai spaventato dei rumori; e meno che mai me ne preoccuperò ora. Io credo di non parlare per un gusto mio personale e per diletto di discorsi, che altrimenti molto volentieri mi risparmierei. So quel che dico e quel che faccio. E poichè credo, in questo momento, parlando, di esercitare, nel pubblico interesse, un diritto e adempiere un dovere, sotto la protezione del regolamento che l'onorevole Presidente farà rispettare, io debbo parlare e parlerò. (*Commenti*).

Procederò, come ho detto, rapidamente, e sgombrerò la questione da alcuni preconcetti di ordine preliminare.

L'onorevole oratore ha detto: voi volete mettere un freno a questo abuso dei decreti-legge con alcuni ordini del giorno. No, onorevole senatore Berio: sono io precisamente che non voglio mettere un freno a questo abuso con semplici ordini del giorno.

Io ritengo che difficilmente si metterebbe riparo a questo abuso anche con quelle proposte di legge che sono state accennate dall'onorevole Schanzer e dall'onorevole Scialoja. Infatti l'onorevole Schanzer e l'onorevole Scialoja si sono proposti di mettere un freno ad un abuso che io non so come si possa frenare dal momento che lo si ammette. Si tratta - dice in sostanza l'onorevole Schanzer - di stabilire che si debba peccare, ma con discrezione. Ora è proprio dei peccatori e del peccato non conoscere la discrezione: altrimenti non peccerebbero. L'onorevole Schanzer voleva deferire uno speciale potere in questa materia all'autorità giudiziaria. Ora in questo io non potrei far altro che appellarmi al parere del capo supremo della magistratura, il quale quando si voleva attribuire questa responsabilità all'ordine giudiziar-

io, ha dimostrato che esso sarebbe dovuto entrare nel campo politico, in un campo, cioè, interdettogli dai termini assegnati al suo ufficio.

L'onorevole Scialoja ha poi proposto di limitare l'efficacia del decreto-legge ad alcuni mesi. È evidente che questo non sarebbe un rimedio, perchè il potere esecutivo, nel momento in cui viene a spirare il termine, non avrebbe che a riprodurre il decreto per dargli una nuova efficacia.

Ma io, ripeto, non voglio entrare in questa questione di ordine generale, mentre mi sono proposto di mantenermi sul terreno strettamente pratico. E a mio avviso, il vero rimedio sta in questo: che l'Assemblea legislativa cominci, quando ha il modo di farlo - come ora - dal non abdicare i suoi poteri.

Perciò, ora che abbiamo dinanzi a noi questi 3000 e più decreti da convertire in legge, invece di procedere ad una approvazione in blocco, senza neppure aver letto i decreti in questione, e senza renderci perciò conto di quello che facciamo, esaminiamo, invece, questi decreti nella maniera in cui è possibile, per venire poi al voto.

Questa è la ragione per la quale io non ho proposto il rigetto. Ho proposto invece la sospensiva, la quale non avrebbe punto gli effetti che ad essa si sono voluti attribuire, perchè non è che il rinvio che il Parlamento fa per l'esercizio delle sue attribuzioni. Ora il potere giudiziario non potrebbe vedere in questo un rigetto che esorbita dai limiti della sospensiva.

Un'obiezione, una sola in realtà ha fatta l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale per rispondere a ciò che io avevo detto: ed è che si sarebbero mantenuti tutti i rapporti giuridici, che si sono costituiti sotto l'impero di questi 2300 decreti, sotto l'incubo di una condizione risolutiva. Ma dal 1907, a cui rimontano i primi di questi decreti, fino ad oggi, io potrei dire che si è ugualmente stati sotto l'incubo di una condizione risolutiva e non è il decorso di qualche altro mese in questa situazione che dovrebbe preoccupare. Ma come si regolerebbe, io domando, l'onorevole relatore nel campo privato se un suo autore o dante causa avesse fatto dei contratti e costituiti dei rapporti soggetti ad una condizione

risolutiva? Forse quando fosse venuto il momento di regolare le cose, ratificherebbe i contratti senza averli letti e fatto uno studio della loro convenienza ed opportunità?

Altra obiezione fatta, è che introducendo degli emendamenti, verremmo a distruggere il decreto-legge. No, questo non è esatto, perchè il Parlamento che ha il diritto di ratificare il decreto-legge può farlo con quegli emendamenti a cui nella sua prudenza può stabilire un termine che non tocchi certi diritti costituiti o quesiti, se si potesse parlare di tali.

Mi ha voluto mettere il ministro guardasigilli nella «fiera compagnia» del senatore Albertini. Ma io faccio una semplice questione pratica. Tutti quelli che sono stati ministri e siedono ora qui e nell'altro ramo del Parlamento hanno fatto, dal più al meno, dei decreti-legge. E la mia proposta non ha colore di partito. Io suggerisco un metodo pratico: sospendiamo l'approvazione di questo disegno di legge; raccogliamo in maniera coerente, in blocco, organicamente tutti i decreti che si possono ariferire ad un solo argomento. Vedremo allora di eliminare le contraddizioni che ci sono; e potremo approvarli con i temperamenti che il tempo e l'esperienza hanno potuto suggerire. Ciò corrisponderà al compito del Senato e agli interessi del Paese, perchè si ratificheranno e consolideranno quei rapporti giuridici che, anche avendo origine da decreto-legge, si sono ben costituiti e hanno diritto o ragione di protrarsi; e nello stesso tempo non si danneggeranno gli interessi dello Stato e dei cittadini.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sospensiva proposta dal senatore Ciccotti, non accettata nè dall'Ufficio centrale nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Passiamo all'ordine del giorno del senatore Cassis ed altri. Il ministro chiede che venga ritirato prendendo atto delle dichiarazioni che egli ha fatto in senso conforme all'ordine del giorno stesso.

CASSIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIS. Il Governo con le dichiarazioni fatte, fra le quali è la promessa di non applicare intanto il decreto ha confermato il buon fondamento della nostra richiesta di stralcio;

e quando, come esso ha assicurato, le proposte di modifica vengano presentate al Senato per essere discusse con quella accuratezza che merita l'argomento, si è venuti a convenire in quello che essenzialmente abbiamo domandato. Perciò io sono sicuro di interpretare il pensiero di quei colleghi che hanno con me presentato questo ordine del giorno, affidandoci completamente a queste dichiarazioni del Governo e ritirando l'ordine del giorno.

BERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Respinta la sospensiva dell'onorevole Ciccotti e ritirata la richiesta di stralcio, non vi sono altre obiezioni. Io devo però fare ancora due raccomandazioni al Governo. La prima è questa: Non è ammissibile che uno stock di 2300 decreti passi con le dichiarazioni fatte dall'onorevole Cassis e dall'onorevole Santucci su due decreti soltanto. L'Ufficio centrale ne ha esaminati molti altri, ed ha rivolto invito al Governo di studiare le eventuali modificazioni.

La seconda osservazione riguarda l'ultima parte della relazione dell'Ufficio centrale, e si riferisce alla *vexata quaestio* dei decreti-legge.

Bisogna distinguere l'uso dall'abuso. Per quel che riguarda l'uso, sono state esposte opinioni molto discordi ed io non insisterò sopra di esse; quanto all'abuso dobbiamo riconoscere che più o meno tutti i Governi, compreso quello attuale, hanno le loro responsabilità.

L'Ufficio centrale è stato molto esplicito su questo punto; e, pur avendo rilevato come non si possa eliminare l'uso del decreto-legge, senza modificarne le cause, ha avuto parole di viva deplorazione per l'abuso che se ne fece. Il decreto-legge si può spiegare solo in caso di urgenza e di necessità; e viceversa quanti decreti-leggi non si fanno anche senza il concorso di queste condizioni? Non solo, ma noi crediamo di rivolgere un vivo monito al Governo perchè non si rinnovi l'inconveniente di vedere regolate per decreto-legge materie, che non dovrebbero mai essere sottratte al Parlamento, quali sono quelle relative ai tributi, alle guarentigie dei cittadini, alle pene, alle giurisdizioni.

E con queste osservazioni e raccomandazioni v'invitiamo a votare la legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Santucci a

dichiarare se consente che sia convertito in raccomandazione il suo ordine del giorno.

SANTUCCI. Come pare, il Governo è disposto ad accettare la mia proposta anche nella forma di ordine del giorno, forma che io preferirei. Domando perciò al Governo se è disposto ad accettare l'ordine del giorno o insiste per la raccomandazione.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo non ha difficoltà ad accettare l'ordine del giorno Santucci, inteso come semplice esortazione a studiare se, con un provvedimento opportuno, possa temperarsi l'art. 1 del decreto 11 marzo 1923 n. 691.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'on. Santucci; lo rileggo:

« Il Senato, senza pregiudizio dell'approvazione del disegno di legge che converte in legge insieme ad altri moltissimi decreti legge, il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 691, invita il Governo ad esaminare se con un provvedimento opportuno possa temperarsi l'art. 1 del detto decreto, in guisa da salvaguardare in quanto sia possibile il diritto di proprietà, compatibilmente con altre considerazioni che possono avere consigliato quella disposizione ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1924, numero 1738 per modificazioni alla pianta organica del personale della Magistratura e disposizioni varie di coordinamento col testo unico sull'ordinamento giudiziario ». (N. 125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1924, numero 1738 per modificazioni alla pianta organica del personale della Magistratura e di-

sposizioni varie di coordinamento col testo unico sull'ordinamento giudiziario ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738, « Modificazioni alla pianta organica del personale della magistratura e disposizioni varie di coordinamento col testo unico sull'ordinamento giudiziario ».

*Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero complessivo dei magistrati risultante dalla tabella B) annessa al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1165, e dalla tabella n. 15 annessa al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, oltre l'aumento di dieci posti di consigliere di Corte di appello già disposto per effetto del 2° comma del successivo decreto-legge 23 maggio 1924, n. 772, è ulteriormente aumentato di n. 200 posti.

I posti aumentati saranno ripartiti con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro per la giustizia, di concerto con quello per le finanze, fra i vari gradi della magistratura secondo le esigenze del servizio, e con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro per la giustizia, sarà provveduto all'assegnazione del nuovo personale fra i vari uffici giudiziari.

È inoltre mantenuto con carattere permanente l'aumento di posti già stabilito presso la Corte di cassazione del Regno con Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2618.

**Art. 2.**

Nel provvedere ai nuovi posti che saranno istituiti in applicazione dell'art. 1 del presente decreto ed a quelli che si renderanno vacanti in seguito agli spostamenti del personale che sarà necessario disporre fino alla completa attuazione delle nuove tabelle degli uffici giudiziari in conseguenza dell'aumento dei posti, ma, in ogni caso, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il ministro è dispensato dall'osservanza dell'art. 146 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786; e il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto senza che occorra il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Nondimeno i magistrati, nel termine di giorni dieci dalla pubblicazione nel Bollettino delle nuove tabelle, possono trasmettere direttamente al Ministero le loro istanze di mutamento, delle quali sarà tenuto conto nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio.

Rimane pure sospesa, per le promozioni disposte e da disporre nel corrente anno 1924, l'osservanza dell'articolo 122 del detto decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, in quanto riserva a favore dei magistrati classificati semplicemente promovibili il quinto dei posti in confronto dei promovibili a scelta.

**Art. 3.**

Ai posti di giudice e di sostituto procuratore del Re che rimangono vacanti nei tribunali, quando non vi siano aspiranti, possono essere destinati, anche di ufficio, i giudici aggiunti, in deroga alle disposizioni dell'articolo 98 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, o anche i giudici menzionati nell'art. 218 del Regio decreto medesimo prima del termine indicato nell'articolo stesso.

**Art. 4.**

Fino a che si renda necessario per completare il ruolo organico della magistratura e in ogni caso non oltre l'anno 1926, gli uditori giudiziari possono essere ammessi all'esame pratico per la nomina a giudice aggiunto dopo un anno di tirocinio effettivo e conseguire tale

nomina anche prima del compimento dei due anni di tirocinio.

Entro lo stesso periodo di tempo, qualora le esigenze di servizio lo richiedano, gli uditori giudiziari possono essere nominati vicepretori anche prima di aver compiuto sei mesi di tirocinio effettivo.

**Art. 5.**

I sostituti procuratori generali di Corte di appello che sono applicati alla procura generale della Corte di cassazione del Regno in virtù del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 268, e dell'articolo 1, ultimo capoverso, del Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151, possono, con provvedimento del procuratore generale della Corte di cassazione, essere autorizzati ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nelle udienze civili e penali della Corte medesima.

**Art. 6.**

Tutte le disposizioni relative agli scrutini e alle promozioni in Corte di appello contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, restano ferme, salvo le modificazioni seguenti.

I giudici e i sostituti procuratori del Re che nello scrutinio conseguano una classificazione non inferiore a quella di promovibile a scelta a voti unanimi, in qualunque tempo siano scrutinati, hanno diritto di essere collocati secondo la propria anzianità nei rispettivi elenchi dei promovibili a scelta formati in seguito a scrutini anteriori, rimanendo ferme, in ogni caso, le promozioni disposte nel frattempo.

Può chiedere di essere sottoposto a nuovo scrutinio, in occasione di successive richieste anche prima del decorso di tre anni dallo scrutinio precedente, il giudice o il sostituto procuratore del Re che nello scrutinio abbia conseguito almeno due voti per la classificazione di merito distinto. Se la precedente classificazione venga confermata con eguale votazione, egli conserva il posto che aveva nell'elenco in cui era iscritto e non può presentarsi ad altro scrutinio se non dopo il decorso di tre anni dal nuovo scrutinio. Se la classificazione venga mutata egli sarà spostato negli elenchi come se la nuova classificazione gli fosse attribuita



nello scrutinio anteriore; ma, qualora la nuova classificazione sia di merito distinto, prenderà posto nell'elenco che sarà formato in seguito al nuovo scrutinio, dopo tutti coloro che in questo abbiano ottenuto la stessa classificazione con egual numero di voti, qualunque sia l'anzianità rispettiva. Questa disposizione è applicabile anche alla richiesta per gli scrutini in corso, purchè la domanda sia proposta entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

## Art. 7.

I posti attualmente vacanti nella pianta organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie saranno conferiti ai funzionari e agli avventizi ex-combattenti, che chiedano il passaggio a categoria superiore, o la sistemazione in organico, a norma dei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 11 novembre 1923, n. 2395, e 8 maggio 1924, n. 843.

A tal fine, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla entrata in vigore del presente decreto, dovranno pervenire al Ministero della giustizia e degli affari di culto le domande di ammissione da parte degli interessati, sulle quali si provvederà sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero.

## Art. 8.

Ai posti che resteranno vacanti dopo l'applicazione delle norme di cui all'articolo precedente sarà provveduto con regolare concorso a norma degli articoli 17 e seguenti del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 745.

## Art. 9.

L'articolo 148 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, nei comma 4° e 5°, è modificato come appresso:

« I magistrati della Corte di cassazione del Regno e della Corte di appello di Roma che compongono la Commissione cessano dalla carica col 31 dicembre 1925.

« Allo scopo di assicurare l'uniformità dei pareri, la Commissione contrale per gli scrutini continuerà a funzionare nella sua attuale costituzione e competenza fino al 31 dicembre 1925 ».

## Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

OVIGLIO

DE STEFANI.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

## Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Pironti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1142, col quale sono stati istituiti, presso il Ministero delle comunicazioni, due nuovi posti di Sottosegretario di Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Pironti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta, e del disegno di legge: « Organizzazione della nazione per la guerra »;

nonchè della domanda di affissione del discorso del Presidente del Consiglio circa l'ordinamento dell'esercito, presentata dai senatori: Luiggi, Agnetti, Bellini, Tommasi, San Martino, Albini, Vicini, Orsi Paolo, Chersich, Amero D'Aste, Sanjust di Teulada, Battaglieri, Marcello, D'Amelio, De Novellis, Bonin Longare, Bertetti, Baccelli Alfredo, Scalori, Cesareo, Camerini, De Marinis, Segrè, Bonicelli, Sechi, Grossich, Orsi Delfino, Dallolio Alfredo, Ridola, Rossi Giovanni, De Vito, Sili, Cirincione, Perla, Puntoni, Simonetta, Bianchi Luigi, Rolandi Ricci, Pincherle, Grosoli, Dallolio Alberto, Mazziotti, Milano Franco D'Aragona, Triangi, Morrone, Cagni, Ferrero di Cambiano, Bonazzi, Angiulli, Lanza di Scalea, Polacco, Gabba, Agnelli, Cippico, Rota Francesco, Pellerano, Escaretti, Brandolin, Scherillo, Vitelli, Zappi, Pelli Fabroni, Corradini, Rossi Baldo, Cornaggia, Gentile, Bocconi, Borromeo, Sormani, Resta Pallavicino, Callaini e Cocuzza.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti, di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di un disegno di legge.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*.  
Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha per titolo: « Disposizioni intese a disciplinare la monta taurina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom, Auteri Barretta.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Bensa, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertetti, Berti, Bianchi Luigi, Biscaretti, Bocconi, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonicelli, Bonin, Borromeo, Boselli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Callaini, Camerini, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavine, Cao Pinna, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Celalo, Cefaly, Cesareo, Chersich, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cipelli, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Cocuzza, Colonna, Conci, Conti, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Crespi, Cusani-Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Biasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Tullio, De Vito, Diaz, Di Bagno, Di Robiant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fradeletto, Francica Nava, Fratellini, Frola.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gatti, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grandi, Grassi, Grosoli, Grossich, Guala, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lanza di Scalea, Libertini, Loria, Lucchini, Luiggi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Manna, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montresor, Morello, Morigo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Novaro, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabroni, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Pistoia, Pitacco, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Raineri, Rajna, Rattone, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ricci Corrado, Ricci Federico, Ri-

dola, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Sanarelli, Sanjust di Teulada, Sanminiatielli, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Scialoja, Sechi, Segrè, Serristori, Sforza, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori Peroni, Venosta, Venturi, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Zappi, Zerboglio, Zippel, Zuppelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Sulla domanda di affissione del discorso del Presidente del Consiglio circa l'ordinamento dell'esercito:

Senatori votanti . . . . .	258
Favorevoli . . . . .	181
Contrari . . . . .	77

Il Senato approva.

Sui disegni di legge:

Organizzazione della nazione per la guerra (N. 77):

Senatori votanti . . . . .	258
Favorevoli . . . . .	198
Contrari . . . . .	60

Il Senato approva.

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi, aventi per oggetto argomenti diversi (N. 101):

Senatori votanti . . . . .	258
Favorevoli . . . . .	189
Contrari . . . . .	69

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738: « Modificazioni alla pianta organica del personale della magistratura, e disposizioni varie di coordinamento col testo unico sull'ordinamento giudiziario » (N. 125):

Senatori votanti . . . . .	258
Favorevoli . . . . .	202
Contrari . . . . .	56

Il Senato approva.

#### Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SILI, segretario, legge:

#### Interrogazioni con risposta scritta:

Interrogo il ministro delle finanze sulle ragioni per le quali, mentre con l'art. 5 del Regio decreto 10 agosto 1923, n. 1784, venne attribuito a tutti i contribuenti alla imposta sul patrimonio che in qualunque tempo procedano al riscatto totale, il diritto di pagare il prezzo del riscatto in 12 rate bimestrali, invece con l'articolo 2 del regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1577, concernente solo i contribuenti possessori di patrimoni prevalentemente immobiliari, non viene loro conferito il diritto ma solo può essere loro accordata dall'Amministrazione, con poteri discrezionali ed insindacabili, la facoltà di pagare il prezzo di riscatto in 24 rate bimestrali, ed alla condizione che procedano al riscatto totale dell'imposta entro il 31 dicembre 1925.

Pozzo.

Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere se intende opportunamente interessarsi perché le chiese, rappresentanti monumenti insigni di arte e di storia, non siano concesse per la custodia e per la ufficiatura, a sacerdoti non italiani.

Biscaretti  
Giovanni Rossi.

**Saluto del Presidente.**

PRESIDENTE (*segni di attenzione*). Abbiamo così esaurito il programma di lavoro che ci eravamo proposti. Il Senato sarà riconvocato a domicilio.

Noi ci separiamo dopo una sessione breve, ma importante per gravità di argomenti e altezza di discussioni. Con la soddisfazione del

dovere compiuto, porgo ai colleghi tutti gli auguri più fervidi per le feste. (*Vivi applausi*).

La seduta è tolta (ore 17,45).

Licenziato per la stampa il 22 aprile 1925 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute parlamentari